

Emendamento 137**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 31***Testo della Commissione*

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. ***Il crescente squilibrio tra le potenti piattaforme e gli editori di giornali, che possono anche essere agenzie di stampa, ha già provocato una considerevole regressione del panorama mediatico a livello regionale.*** Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali ***e le agenzie di stampa*** incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Or. en

Emendamento 138**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 32***Testo della Commissione*

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario *prevedere* a livello di Unione una tutela giuridica *armonizzata* per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria *e, di conseguenza, la disponibilità di informazioni affidabili*. È quindi necessario *che gli Stati membri prevedano* a livello di Unione una tutela giuridica per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico *dell'Unione*. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali *al fine di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per tali utilizzi. Gli utilizzi privati dovrebbero essere esclusi da tale riferimento. Inoltre, la quotazione in un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata una remunerazione equa e proporzionata*.

Or. en

Emendamento 139**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 33***Testo della Commissione*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, **che non costituiscono comunicazione al pubblico.**

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali. ***Né si estende alle informazioni fattuali riportate in articoli giornalistici di una pubblicazione a mezzo stampa e non impedirà pertanto a nessuno di riportare tali informazioni fattuali.***

Or. en

Emendamento 140**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 34***Testo della Commissione*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero *essere soggetti anche* alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. *Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di sottoporre tali diritti* alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 141**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))**A8-0245/2018****Proposta di direttiva****Considerando 35***Testo della Commissione*

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti.

Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, ***da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.***

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. ***Gli autori le cui opere siano incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei nuovi proventi aggiuntivi che*** gli editori di giornali ***ricevono per l'uso secondario delle loro pubblicazioni giornalistiche dai prestatori di servizi della società dell'informazione in virtù dei diritti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 142**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 37***Testo della Commissione*

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione *per detto utilizzo*.

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online ***protetti dal diritto d'autore. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Tuttavia, sebbene consentano la varietà e l'accessibilità dei contenuti, essi danno anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti.*** Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione.

Or. en

Emendamento 143**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 37 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(37 bis) Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l'altro promuovendo la visualizzazione, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. Non possono pertanto beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non riguarda le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione

2003/361/CE della Commissione, i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 144**Axel Voss**

a nome del gruppo PPE

Relazione**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 38 – comma 1***Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Emendamento

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 bis, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all'articolo 13 non si estende ai collegamenti ipertestuali per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere giornalistico. Il dialogo tra le parti interessate è essenziale nel mondo digitale. Esse dovrebbero definire le migliori pratiche per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. Tali migliori pratiche dovrebbero tenere conto della misura in cui i contenuti che violano i diritti d'autore incidono sul servizio.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno

2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

6.9.2018

A8-0245/145

Emendamento 145

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

soppresso

Or. en